SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n 31:

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni delle serie speciali **6%**: garantite dallo Stato «B», garantite dallo Stato «C»; **7%** garantite dallo Stato «B», sorteggiate il 10 novembre 1993.

93A6416

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1993, n. **460**.

Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo e di successiva quiescenza dei professori universitari, al fine di rimuovere incertezze interpretative circa l'applicabilità della normativa che prevede la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre il limite massimo di età;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica ai professori associati nel senso che il biennio di permanenza in servizio di cui al medesimo articolo 16 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, è opzionale rispetto al collocamento fuori ruolo e può essere usufruito dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando in ogni caso il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.

2. La disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori universitari ordinari ed ai professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0539

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 novembre 1993.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union Fire Insurance Society Ltd, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576,

e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union Fire Insurance Society Ltd, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 25 febbraio 1992 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union Fire Insurance Society Ltd, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 15 settembre 1993, n. 306235, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private,

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Norwich Union Fire Insurance Society Ltd, con sede in Norwich e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 8 novembre 1993

Il direttore generale CINTI

93A6418

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1993

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso delle Autovie Pupin di Spilimbergo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso delle Autovie Pupin di Spilimbergo (Udine);

Considerato che la gestione dell'anno 1979 si è conclusa con un avanzo di esercizio di L. 3.969.515 versato sul conto di tesoreria 21108 (ex 597) intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386»;

Considerato che il commissario liquidatore della Cassa di soccorso ha rinunciato espressamente al compenso di L. 1 430.486 spettantegli come onorario;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso delle Autovie Pupin di Spilimbergo (Udine) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo di L. 3.969.515, versato sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6419

DECRETO 22 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio dell'Ente nazionale distribuzione medicinali alleati - Gestione Allied Commission ed European Recover Program.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1294, con la quale è stato disposto che la gestione dell'Ente nazionale distribuzione medicinali degli alleati (E.N.DI.ME.A.) s'intende condotta per conto e nell'interesse dello Stato e che tale gestione è trasferita all'Azienda alienazione residuati (A.R.A.R.);

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 3, riguardante la liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.);

Vista la legge 18 marzo 1959, n. 100 (Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati) con la quale è stato disposto, tra l'altro, che la gestione E.N.DI.ME.A. — di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, e le gestioni di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1958, n. 3 — sono affidate all'Ufficio liquidazioni costituito presso il Ministero del tesoro in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato «Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti» (I.G.E.D.);

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi, costituita dalla Gestione Allied Commission (A.C.) e dalla Gestione European Recover Program (E.R.P.);

Considerato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi i relativi bilanci;

Considerato che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale distribuzione medicinali alleati (E.N.DI.ME.A.) - Gestione Allied Commission (A.C.) ed European Recover Program (E.R.P.), è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

Sono approvati i bilanci finali di liquidazione con un saldo attivo complessivo di L. 1.016.280.742 di cui L. 613.581.329 riguardante la gestione E.N.DI.ME.A. Allied Commission e L. 402.699.423 riguardante la gestione E.N.DI.ME.A. E.R.P. (European Recover Program).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 1.016.280.742 è stato devoluto allo Stato e versato alla Tesoreria centrale.

Il presente decreto, corredato di bilanci finali di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

E.N.DI.ME.A.

RENDICONTO
GESTIONE EUROPEAN RECOVER PROGRAM (E.R.P.)

Attività

Banca nazionale del lavoro c/c vincolato n. 415154/S	L.	200.000.000
Banca nazionale del lavoro c/c libero n. 200682/Z	»	33.767.015
Magazzino merci	»	1.555.000
Assegnatari	»	205.562.627
B.N.L. per interessi attivi	»	3.244.444
Sopravvenienze attive	»	2.736
Interessi attivi	»	118.283.022
Totale attività	L.	562.414.844

Passività

Ministero sanità per rimborso	L.	4.349.604
Zan Igino	»	59.856
Gestione prodotti A.C. (quota spese)	»	103.226.186
Tributari debiti ed assicurativi	»	7.265
Spese ed oneri esercizi	»	52.031.781
Sopravvenienze passive	»	40.739
Totale passività	L.	159.715.431
Avanzo di liquidazione gestione E.R.P.	»	402.699.413
Totale a pareggio	L.	562.414.844

E.N.DI.ME.A.

RENDICONTO GESTIONE ALLIED COMMISSION (A.C.)

Attività

Banca nazionale del lavoro c/c vincolato n. 415153/2	L.	350.000.000
Banca nazionale del lavoro c/c libero n. 200680/B	»	96.072.374
C/C postale n. 1/9809	»	151.639
Assegnatari	»	770.109
Debitori diversi	»	7.735.633
Gestione farmaci E.R.P.	»	103.226.186
Interessi attivi	»	135.449.028
Sopravvenienze attive	»	1.489.611
Totale attività	L.	694.894.580

Passività

Istituti di previdenza ed assistenza per contributi	L.	151.064
Erario per R.M. categ. C/2	»	770.199
Fondo liquidazione personale	»	22.948.204
Spese di liquidazioni	»	57.428.403
Sopravvenienze passive	»	15.381
Totale passività	L.	81.313.251
Avanzo di liquidazione gestione A.C.	»	613.581.329
Totale a pareggio	L.	694.894.580

93A6420

DECRETO 22 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Isernia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia a favore degli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Isernia;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 81.408.617, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Isernia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 81.408.617 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

CASSA MUTUA ARTIGIANI DI ISERNIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 31 MARZO 1993

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

Cassa e banche	L.	2.322.571
Crediti verso terzi	»	2.018.657
Totale attività realizzate	L.	4.341.228
Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto comma dell'art. 65 della legge n. 833/1978	»	81.408.617
Totale a pareggio	L.	85.749.845

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	43.518.057
Indennità di quiescenza	»	40.556.233
Spese generali	»	1.675.555
Totale passività estinte	L.	85.749.845

b) *Conto economico*

Spese e perdite

Insussistenze di attività:				
Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge numero 638/1983	L.	8.717.665		
Per estinzione del credito relativo al deposito delle disponibilità del fondo indennità quiescenza presso la Federmutue artigiani, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983	»	38.130.691		
Per prescrizione pratiche di surroga trasmesse all'I.N.P.S. di Isernia	»	3.009.319		
Per estinzione crediti ai sensi dell'art. 12 della legge numero 155/1989	»	5.120	L.	49.862.795

Sopravvenienze passive:

Accertamento di nuovi e maggiori debiti v/terzi		L.	41.495.358
Indennità fine servizio		»	4.249.705
Spese generali		»	1.675.555
		L.	97.283.413
Disavanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981		L.	-539.975

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:

Per accertamento di nuovi e maggiori crediti		L.	48.397
Insussistenze di passività:			
Per accertamento di minori debiti	L. 1.824.163		
Per estinzioni debiti ai sensi dell'art. 15 della legge numero 638/1983	» 11.585.562		
Per estinzione debiti ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 19 settembre 1987, convertito in legge 29 ottobre 1987	» 38.020		
Per estinzione debiti ai sensi degli articoli 2934 e 2946 del codice civile	» 109.820		
Per estinzione debiti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 ottobre 1985, convertito nella legge n. 103/1985	» 2.808.809	L.	16.366.374
		L.	16.414.771
Disavanzo finale di liquidazione coperto con disponibilità legge n. 833/1978		»	81.408.617
		L.	97.283.413

93A6421

DECRETO 22 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Sondrio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Sondrio;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta.

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Sondrio è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 291.838.897 che risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al Ministero del tesoro - Ispettorato generale «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 15 MAGGIO 1993

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

Cassa e banche	L.	317.756.364
Crediti verso terzi	»	70.000
Interessi attivi	»	16.722.748
Fondo indennità quiescenza	»	44.799.905
Totale attività realizzate	L.	379.349.017

Passività estinte

Debiti verso terzi		L.	47.749.192
Fondo indennità di quiescenza		»	39.760.928
Totale passività estinte		L.	87.510.120
Avanzo finale di liquidazione		»	291.838.897
Totale a pareggio		L.	379.349.017

b) *Conto economico*

Spese e perdite

Insussistenze di attività:				
Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge numero 638/1983	L.	30.343.545		
Per estinzione dei crediti ai sensi dell'art. 12 della legge numero 155/1989	»	2.114		
Per assegnazione dei beni mobili al comune di Sondrio ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978 e D.I. del 4 aprile 1989	»	3.687.102	L.	34.032.761
Sopravvenienze passive:				
Per accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi			»	47.749.192
Per maggiori oneri fondo liquidazione personale			»	2.433.657
			L.	84.215.610
Avanzo finale di liquidazione			»	291.838.897
			L.	376.054.507
Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981			L.	335.027.586

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:				
Per accertamento di nuovi e maggiori crediti	L.	70.000		
Rendite:				
Interessi attivi conto bancario	L.	16.722.748		
Interessi polizza fondo liquidazione personale	»	7.472.634	L.	24.265.382
Insussistenze di passività:				
Per estinzione di debiti per prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e 2946 del codice civile	L.	13.074.437		
Annullamento del fondo ammortamento mobili ed attrezzature ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978 e D.I. del 4 aprile 1989	»	3.687.102	L.	16.761.539
			L.	41.026.921
			L.	376.054.507

93A6422

DECRETO 29 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1931, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1931, registro n. 18 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 260, che ha istituito il Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con il quale, fra l'altro, sono state disposte la soppressione e la messa in liquidazione del Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, con il quale le operazioni di liquidazione del menzionato ente sono state avocate al Ministero del tesoro e affidate a questo Ispettorato generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 117, relativo al trasferimento dei beni dal Consorzio alla regione competente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 con il quale è stato attuato il trasferimento previsto dall'art. 117 citato;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un saldo attivo di L. 135.954.534.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 135.954.534 — cui vanno aggiunti gli interessi maturati alla data di chiusura del conto — è stato versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA PESCA NELLE MARCHE, ABRUZZO E MOLISE.

STATO PATRIMONIALE

Attività

Cassa	L.	4.541.277
Amministrazione provinciale Chieti	»	2.772.040
Amministrazione provinciale L'Aquila	»	71.254.558
Amministrazione provinciale Campobasso	»	14.565.263
F.I.P.S. Teramo	»	488.925
C/C postale	»	8.144.273
Fondo economato	»	100.000
Interessi attivi su C.C.B.	»	38.503.368
INAIL L'Aquila s/ versamento	»	72.780
Totale attività	L.	140.442.484

Passività

Avv. Berti De Manis (consulenza)	L.	1.637.245
Esattoria II.DD.	»	284.000
Avv. distr. dello Stato	»	615.705
Tribunale di L'Aquila	»	1.951.000
Totale passività	L.	4.487.950
Avanzo di liquidazione	»	135.954.534
Totale a pareggio	L.	140.442.484

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Insussistenze di attività	L.	78.528.854
Costi della gestione liquidatoria	»	4.487.950
Totale spese e perdite	L.	83.016.804
Avanzo finale di liquidazione	»	135.954.534
Totale a pareggio	L.	218.971.338
Avanzo alla data delle consegne	L.	138.217.743

Rendite e profitti

Insussistenza di passività	L.	897.107
Sopravvenienze di attività	»	41.144.962
Interessi attivi su C.C.B.	»	38.503.368
Interessi attivi su B.N.L.	»	135.378
Ricavi della gestione liquidatoria	»	72.780
Totale rendite e profitti	L.	218.971.338

93A6423

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Chieti, con nota del 22 settembre 1993, ha segnalato per i giorni 14, 15 e 16 ottobre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Chieti, per l'avvio della nuova gestione automatizzata e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscos-

sione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale ROXAS

93A6391

DECRETO 4 novembre 1993

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Parma, con nota del 24 settembre 1993, ha segnalato per i giorni 14, 15 e 16 ottobre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Parma, per l'avvio della nuova gestione automatizzata e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6392

DECRETO 4 novembre 1993

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico; per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota dell'11 ottobre 1993, ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano, per assemblea sindacale indetta nel giorno 8 ottobre 1993 e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nel giorno 8 ottobre 1993, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6393

DECRETO 4 novembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Lucca, con nota del 3 settembre 1993, ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Lucca, nei giorni 16 e 17 settembre 1993, per l'avvio della nuova gestione automatizzata e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 16 e 17 settembre 1993, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6394

DECRETO 4 novembre 1993

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Bari, con nota del 12 ottobre 1993, ha segnalato per il giorno 4 ottobre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bari, per sciopero del personale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione,

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nel giorno 4 ottobre 1993, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6395

DECRETO 4 novembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, con nota del 21 settembre 1993, ha segnalato per i giorni 30 settembre e 1° ottobre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Rovigo, per l'avvio della nuova gestione automatizzata e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6396

DECRETO 4 novembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Pesaro, con nota del 16 ottobre 1993, ha segnalato per i giorni 28, 29 e 30 ottobre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Pesaro, per l'avvio della nuova gestione automatizzata nonché l'addestramento in loco del personale dipendente e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6397

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 novembre 1993.

Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, che detta provvedimenti urgenti per lo smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto l'art. 9-*quinquies* della citata legge n. 475/88 che istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;

Considerato che il comma 8 del citato art. 9-*quinquies* stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto definitivo del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 1991, come modificato dal decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991»;

Visto il decreto del 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1992, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo per l'anno 1992»;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi, adottate in data 20 luglio 1993;

Considerato che nelle citate deliberazioni il gettito derivante da sovrapprezzo è stato previsto sulla base dei fabbisogni finanziari del consorzio, del prezzo internazionale del piombo sul mercato di Londra e degli obiettivi di raccolta e riciclaggio delle batterie al piombo esauste nella misura stimata di 150.000 tonnellate/anno;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

Decreta:

Art. 1.

1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, così come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge n. 475/88 è determinata, a decorrere dal 1° dicembre 1993, nell'81% dei costi annui prevedibili, pari a lire 23,5 miliardi al netto dei costi di riscossione.

Art. 2.

1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge n. 475/88 è determinato, a decorrere dal 1° dicembre 1993, secondo lo schema allegato al presente decreto e che ne forma parte integrante ed è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo: *a*) batterie avviamento di capacità minore o uguale a 9 Ah; *b*) batterie avviamento di capacità maggiore di 9 Ah e minore o uguale a 70 Ah; *c*) batterie avviamento di capacità maggiore di 70 Ah;

d) batterie ermetiche; *e*) batterie per trazione; *f*) batterie stazionarie.

Art. 3.

1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al consorzio dai produttori e importatori di batterie con cadenza trimestrale.

2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione dell'11,36% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al consorzio.

Art. 4.

1. Per il periodo 1° gennaio-30 novembre 1993 il sovrapprezzo è determinato alle medesime condizioni previste dal decreto 9 aprile 1992 citato in premessa.

Art. 5.

1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 6.

1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed a fornire le informazioni da questo richieste.

2. Chiunque, pur avendo denunciato al consorzio l'immissione in commercio di batterie in Italia, ritarda od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito dal consorzio a norma di statuto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione.

Roma, 12 novembre 1993

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
SAVONA

TABELLA

	Cifra d'affari MML A	Totale piombo T	Sovrapprezzo unitario	Gettito lordo MML/A
Batterie ≤ 9 Ah	5.000	500	500 L/Bat	130
Batterie > 9 ≤ 70 Ah	270.000	62.000	2.000 L/Bat	14.330
Batterie > 70 Ah	150.000	33.000	4.000 L/Bat	7.160
Batterie ermetiche	28.000	1.200	2%	560
Batterie trazione	113.000	15.500	2%	2 260
Batterie stazionarie	103.000	9.800	2%	2.060
	670.000	122.000		26.500

(1) Il sovrapprezzo per tutti i tipi di batterie incorporato in boni, poste in vendita senza che sia messo in evidenza il relativo costo specifico, è stabilito in lire 3.000 per ogni KVAh.

(2) Il gettito netto per il consorzio risulta di MML 26.500 meno l'11,36% pari quindi a 23.490 MML.

93A6448

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 16 novembre 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 14/1993).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992, ai sensi del quale il processo di annullamento dei differenziali di prezzo delle specialità medicinali ivi indicate nell'allegato *A* si articola in quattro interventi, con cadenza annuale, comportanti ciascuno una riduzione del 25% di detti differenziali;

Considerato che il secondo intervento era previsto a decorrere dal 1° luglio 1993;

Visto il provvedimento della giunta del CIP n. 12 del 30 giugno 1993, che ne ha sospeso l'entrata in vigore fino al 30 settembre 1993;

Visto il provvedimento della giunta del CIP n. 13, del 30 settembre 1993, che ne ha ulteriormente sospeso l'entrata in vigore fino al 31 dicembre 1993;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 861, del 3 novembre 1993, che accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento CIP n. 13 del 30 settembre 1993;

Ritenuto che dall'elenco di cui all'allegato *A* al provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992 occorre escludere le specialità medicinali il cui differenziale di

prezzo è già stato compiutamente annullato con il primo intervento, nonché quelle non più inserite nel prontuario terapeutico;

Visto il decreto-legge n. 100 dell'8 aprile 1993, da ultimo reiterato con decreto-legge n. 397 del 5 ottobre 1993, che all'art. 1, punto 5, stabilisce una riduzione dei prezzi delle specialità medicinali, valida fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente del 2,5% per quelle il cui prezzo è compreso tra L. 15.000 e L. 50.000 e del 4,5% per quelle il cui prezzo è superiore a L. 50.000;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1. A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 30 giugno 1994 i prezzi delle specialità medicinali di cui all'elenco allegato sono modificati così come riportati nell'elenco stesso. Ai prezzi come sopra modificati vanno applicate le riduzioni disposte dall'art. 1, punto 5, del decreto-legge n. 397 del 5 ottobre 1993.

2. I produttori, i grossisti ed i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

Roma, 16 novembre 1993

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
SAVONA

ALLEGATO *A*

Nome ditta	Nome confezione - Specialità	Codice unico	Prezzo Da lire	A lire
DELALAND ISN	ACYVIR			
	25 CPR 200 MG	026121044	62.900	61.400
	CREMA 5% 10 G	026121032	31.000	29.500
SCLAVO	ALBITAL - 5% FL 100 ML + SET	022515199	41.300	40.100
IMMUNO	ALBUMINA UMANA IMMUNO - 20% FL 10 ML	010317016	17.650	16.700
ALFA WASS	AXER ALFA «FORTE 550» 30 CPS	024749069	27.350	25.800
BRISTOL SUD	BB-K8 - IM 1 FL 0,500 G	023594056	17.250	16.450
CHIESI	BREXIN L - IM 6 F LIOF + 6 F 2 ML	027155035	9.300	8.700
PIERREL	BUFLAN			
	30 CPR 300 MG	024587065	17.750	17.000
	RETARD 30 CPR 600 MG	024587077	32.200	30.450
FIRMA	CALCIBEN			
	1 FL SPRAY 2 ML	028114039	66.750	62.600
	5 F 1 ML 100 U + 5 SIR	028114054	46.850	41.350
	5 F 1 ML 50 U + 5 SIR	028114041	24.800	22.050
SCLAVO	CALCINIL			
	5 FL LIOF 100 UI + 5 F 1 ML	026433019	45.800	40.650
	5 FL LIOF 50 UI + 5 F 1 ML	026433021	26.050	22.950
RHONE POULENC	CALCITONINA 100 ARMOUR - 5 SIR 1 ML	023748078	46.850	41.350
SANDOZ	CALCITONINA 100 SANDOZ - 5 F 1 ML + 5 SIR	023704048	46.850	41.350
RHONE POULENC	CALCITONINA 50 ARMOUR - 6 SIR 0,5 ML	023748066	31.000	27.800
SANDOZ	CALCITONINA			
	50 SANDOZ - 5 F 1 ML + 5 SIR	023704051	24.800	22.050
	SANDOZ - SPRAY 2 ML	023704036	66.750	62.600
RHONE POULENC	CALCITONINA SPRAY NASALE ARMOUR - 7 FL	023748054	66.750	62.600
ASTRA-SIMES	CAOMET			
	40 CONF 10 MG.	025244017	27.550	26.250
	OS 10 FL 50 MG	025244031	35.000	32.000
PIAM	CITICOLIN - «250» 5 F 2 ML	024649030	18.850	17.750
BRACCO	CITOFOLIN - 10 CPR 15 MG	024632085	13.850	13.450
MENARINI	CROMATON			
	10 CPR 15 MG	027186055	13.850	13.450
	IM IV 1 FL LIOF 50 MG + 1 F	027186030	7.900	7.450

Nome ditta	Nome confezione - Specialità	Codice unico	Prezzo Da lire	Prezzo A lire
SIGMA TAU	CYCLOVIRAN			
	25 CPR 200 MG	025299052	62.900	61.400
	25 CPR 400 MG	025299076	99.550	93.800
	CREMA 5% 10 G	025299064	31.000	29.500
	FTE OS SOSP 100 ML	025299088	82.750	80.300
RECORDATI	DECARENE - OS 10 FL 50 MG	025232036	35.000	32.000
MIDY	DEURSIL			
	20 CPS 150 MG	023605076	20.400	18.650
	20 CPS 300 MG	023605114	37.950	34.700
	40 CPS 50 MG	023605025	14.800	14.450
POLI	DIERTINA			
	GTT 30 ML	022600023	8.750	8.400
	OS 10 FL 20 MG 7 ML	022600086	23.300	22.800
MAGIS	DIFOSFOCIN - 5 F 250 MG	024121042	18.850	17.750
PULITZER	DYMION			
	«50» OS 10 FL 10 ML	025254020	35.000	32.000
	«50» 14 CPS	025254032	43.200	9.150
SIGMA TAU	EPTACALCIN - SPRAY 7 FL 100 UI	027389016	66.750	62.600
PFIZER	FELDENE SOL			
	30 CPR SOLUBILI 20 MG	024249056	21.100	19.000
	FELDENE			
	30 CPS 10 MG	024249017	13.400	12.650
	30 CPS 20 MG	024249029	21.100	19.000
	CREMA 1% 50 G	024249043	18.100	16.600
ABC	FERRITIN OTI			
	20 CPS 62,5 MG*	012238073	22.450	21.700
	OS 10 FL 62,5 MG	012238061	14.650	14.350
FIRMA	FOLIBEN			
	10 CPR 15 MG	026971010	13.850	13.450
	IM IV 1 FL LIOF 50 MG + 1 F	026971034	7.900	7.450
CT	GEROLIN - IM IV 3 F 1000 MG	025396045	41.300	38.500
LOCATELLI	GLUPARIN - 50 CPS 15 MG	025459025	37.600	35.100
BIOM. FOSCAMA	IRRODAN			
	30 CPR 300 MG	024641072	17.750	17.000
	RITARDO 30 CPR 600 MG	024641060	32.200	30.450
BOEHR. MANNH.	ISMO - DIFFUTAB 30 CPR 40 MG	025764022	17.050	16.700
INVERNI DELLA BEFFA	IUVACOR - 40 CPR 10 MG	025285014	27.550	26.250
SCLAVO	KOATE HS - 1000 FL LIOF + FL 40 ML	023553062	788.350	785.750
ABBOTT	LOFTYL			
	30 CPR 300 MG	024582088	17.750	17.000
	PLUS 30 CPR 600 MG	024582102	32.200	30.450
SAMIL	MIACALCIC - SPRAY 2 ML 50 UI/DOSE	026792010	66.750	62.600
ZAMBON IT.	MITOCOR			
	40 CONF 10 MG	025245010	27.550	26.250
	0S 10 FL 50 MG	025245034	35.000	32.000
MIDY	MODUSTATINA - IV 1 FL LIOF + 1 F SOLV	025337015	37.600	34.000

Nome ditta	Nome confezione - Specialità	Codice unico	Prezzo Da lire	A lire
LUSOFARMACO	MONOCINQUE			
	30 CPR 40 MG	025623012	16.800	16.350
	RETARD 30 CPS 50 MG	025623024	21.000	20.500
CHIESI	MONOKET			
	«40» 30 CPR 40 MG	025200027	16.800	16.350
	RETARD 30 CPS 50 MG	025200039	21.000	20.500
ITALFARMACO	NICARDAL			
	50 CONF 20 MG	025991023	25.250	23.950
	R 30 CPS 40 MG	025991035	28.100	26.900
MEDICI	NIROX - 30 CPS 20 MG	025604048	21.100	19.000
MENARINI	OSTEOTONINA			
	5 F 1 ML 100 U. MRC + 5 SIR	025213051	46.850	41.350
	5 F 1 ML 50 U. MRC + 5 SIR	025213048	24.800	22.050
	SPRAY 2 ML 50 UI/DOSE	025213036	66.750	62.600
SANDOZ	PERDIPINA			
	50 CONF 20 MG	026018022	25.250	23.950
	R 30 CPS 40 MG	026018034	28.100	26.900
ALFA WASS	PROFILATE HT			
	«250» 1 FL LIOF + 1 FL	023750033	204.650	203.000
	«500» 1 FL LIOF + 1 FL	023750045	401.450	396.300
DOMPE	PRONTOCALCIN - SPRAY 7 FL 100 UI	026957023	66.750	62.600
GENTILI	RANVIL			
	50 CONF 20 MG	026019024	25.250	23.950
	R 30 CPS 40 MG	026019036	28.100	26.900
K.B.R.	REUMAGIL - 30 CPS 20 MG	025262027	21.100	19.000
CHIESI	RIACEN			
	30 CPS 20 MG	024780025	21.100	19.000
	CREMA 50 G	024780052	18.100	16.600
RIPARI-GERO	ROBURIS			
	«50» 14 CPS 50 MG	025600053	43.200	39.150
	«50» OS 10 FL 50 MG	025600089	35.000	32.000
PULITZER	SINTOCLAR - «500» IM IV 5 F 3 ML	024563088	35.950	33.400
SERONO	STILAMIN - IV 1F LIOF 250 MCG + 1F SOLV	024724015	37.600	34.000
RECORDATI	SYNFLEX - «FORTE 550» 30 CPR	024722047	27.350	25.800
ITALFARMACO	UBITEN			
	«50» 14 CPS	025229067	43.200	39.150
	«50» OS 10 FL 10 ML	025229081	35.000	32.000
	40 CPR 10 MG	025229016	27.550	26.250
FARMA BIAGIN	UMAN ALBUMIN			
	20% 10 ML	021111012	17.650	16.700
	25% 20 ML	021111075	41.300	40.100
ZAMBON IT.	URSACOL			
	20 CPR 150 MG	023630039	20.400	18.650
	20 CPR 300 MG	023630066	37.950	34.700
	40 CPR 50 MG	023630027	14.800	14.450
SIGMA TAU	VIRUXAN - 12 OVULI VAG 1500 MG	024055170	19.500	18.500
CRINOS	ZACAM - 30 CPS 20 MG	024908028	21.100	19.000
WELLCOME	ZOVIRAX			
	25 CPR 200 MG	025298050	62.900	61.400
	25 CPR 400 MG	025298074	99.550	93.800
	CREMA 5% 10 G	025298062	31.000	29.500
	FTE OS SOSP 100 ML	025298086	82.750	80.300

93A6484

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della ristrutturazione di un rustico da parte della sig.ra Mitta Felicita. (Deliberazione n. V/39315).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 marzo 1993, prot. n. 11811, dalla sig.ra Mitta Felicita per la ristrutturazione di rustico su area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mapp. 16 (parte), foglio n. 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilitàed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere in progetto non pregiudicano la salvaguardia ambientale del sito;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'incrementare la capacità di ricreazione del rifugio «Cesare Mitta»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mapp. 16 (parte), foglio n. 8, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Milano, 20 luglio 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1993

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mandello del Lario, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di due elettrodotti a B.T. da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/39316)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 gennaio 1993, prot. n. 1156, dall'ENEL per la realizzazione di due elettrodotti a B.T. su area ubicata nel comune di Mandello del Lario (Como), mappali 1381/e, 2900, foglio n. 18, per la parte interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel migliorare il servizio elettrico della zona;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mandello del Lario (Como), mappali 1381/e, 2900, foglio n. 18, per la parte interessata dell'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 luglio 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FIRMO

93A6407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un tronco di acquedotto in località Fraccia di Eita da parte dell'amministrazione comunale stessa. (Deliberazione numero V/39317)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma dalla legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»:

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 ottobre 1992, prot. n. 39876, dal comune di Grosio (Sondrio) per la realizzazione di un tronco di acquedotto in località Fraccia di Eita su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 326, 391, 509, 539, 540, 541, 542, foglio n. 10, per la parte interessata all'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere sono totalmente interrate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'approvvigionamento idrico agli abitanti del nucleo rurale denominato «Fraccia»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 326, 391, 509, 539, 540, 541, 542, foglio n. 10, per la parte interessata dell'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Milano, 20 luglio 1993

Il presidente GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardenno, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a B.T. da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V 39318).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale IV 31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 febbraio 1993, prot. n. 7035, dall'ENEL per la realizzazione di un elettrodotto a B.T. su area ubicata nel comune di Ardenno (Sondrio), mappali 119, 118, 116, 113, 111, 109, 108, 238 e 70, foglio n. 7, per la parte interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica,

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare del servizio elettrico le località Piasci e Erbolo,

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi; i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ardenno (Sondrio), mappali 119, 118, 116, 113, 111, 109, 108, 238 e 70, foglio n. 7, per la parte interessata dell'intervento dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Milano, 20 luglio 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di rifacimento e sistemazione opere di captazione dell'acqua potabile in località Planoni (Passo d'Eira) e la Rocca-Foscagno (frazione Trepalle) da parte dell'amministrazione comunale stessa. (Deliberazione n. V/39319).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 26 marzo 1993, prot. n. 12446, dal comune di Livigno (Sondrio) per la realizzazione di rifacimento e sistemazione opere di captazione acqua potabile in località Planoni (Passo d'Eira) e la La Rocca - Foscagno (frazione Trepalle) su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 90, foglio 41, mappale 6, foglio 43, mappale 28, foglio 56, per la parte interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonchè gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere da realizzare sono pressoché tutte interrate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'adeguamento igienico sanitario della popolazione ivi residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 90, foglio 41, mappale 6, foglio 43, mappale 28, foglio 56, per la parte interessata dell'intervento dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 luglio 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

93A6409

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante: «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri», corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1993, rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 (corredato delle relative note), ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, in relazione all'art. 14 dello stesso decreto. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto qui trascritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;

EMANA

il seguente regolamento interno:

CAPO I

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1.
Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri

1. Al Consiglio dei Ministri partecipano il Presidente del Consiglio e i Ministri; assiste il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri ed intervengono, quando prescritto, i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal vicepresidente del Consiglio; qualora vi siano più vicepresidenti, dal più anziano secondo l'età; in mancanza, dal Ministro più anziano per età.

3. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario alla Presidenza, le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri sono svolte dal Ministro più giovane.

4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri è obbligatoria, salvo motivato impedimento e salvi i casi di non partecipazione alla discussione della singola questione per ragioni di opportunità comunicate al Presidente del Consiglio.

5. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

Art. 2.
Comitati di Ministri

1. Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali previsti per legge, il Presidente del Consiglio può deferire l'esame di singole questioni ad un comitato di Ministri, informandone il Consiglio dei Ministri.

2. Possono partecipare ai lavori del Comitato anche Sottosegretari, delegati ovvero espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio, per sostituire o coadiuvare i rispettivi Ministri.

3. Il Comitato comunica le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio.

Art. 3.
Provvedimenti e questioni da sottoporre al Consiglio dei Ministri

1. Il Ministro che intende proporre l'iscrizione di un provvedimento o questione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ne fa richiesta al Presidente del Consiglio allegando lo schema relativo, con la necessaria documentazione. La richiesta è preceduta dall'acquisizione dei concerti previsti per legge e delle intese ritenute

opportune e, nel caso di schemi di provvedimenti che comportino nuovi o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, della relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro. È comunque necessario il concerto del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica nel caso di provvedimenti legislativi contenenti disposizioni relative alla organizzazione e al funzionamento di amministrazioni pubbliche.

2. Qualora i concerti e le intese non siano acquisiti entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio invita il Ministro competente a pronunciarsi, salvo che, per la particolare natura della questione, intenda ugualmente diramare lo schema di provvedimento.

3. Il Presidente del Consiglio, qualora non ritenga di procedervi direttamente, può chiedere al Ministro proponente di fornire ulteriori documenti e acquisire ulteriori adesioni.

4. Il Presidente del Consiglio dirama gli schemi di provvedimento a tutti i Ministri, di norma, almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio dei Ministri nel quale essi saranno discussi.

5. Con le medesime procedure ciascun Ministro può chiedere che sia posta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri la determinazione di criteri, su singole questioni della politica del Governo, tali da garantire l'unità di indirizzo politico e amministrativo.

Art. 4.

Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri

1. Gli schemi dei provvedimenti, dopo la loro diramazione, nonché eventuali documenti relativi ad altre questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, sono esaminati in una riunione preparatoria tenuta presso la sede della Presidenza del Consiglio, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, al fine di pervenire alla loro redazione definitiva.

2. Nessuna questione e nessuna proposta concernente disegni di legge, atti normativi o provvedimenti amministrativi generali può essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri se non sono state esaminate nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi previsti dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 6.

3. La riunione preparatoria di cui al comma 1 è coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri o dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio ovvero dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. Ad essa partecipano il capo del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, i capi di Gabinetto ovvero i capi degli uffici legislativi dei Ministeri interessati, il Ragioniere generale dello Stato, nonché il capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.

4. Al termine della riunione, l'elenco dei provvedimenti che possono essere inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è trasmesso, per il tramite del Sottosegretario alla Presidenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Convocazione del Consiglio dei Ministri

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei Ministri e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri fissa l'ordine del giorno della riunione del Consiglio, avvalendosi del Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Nell'ordine del giorno possono essere iscritti anche argomenti non compresi nell'elenco di cui all'art. 4, comma 4, qualora il Presidente ne ravvisi la non differibilità della trattazione. Si applica, in questa ipotesi, ai fini dell'esame preliminare, la disciplina dell'art. 6, comma 2.

4. Ai Ministri sono trasmessi, a cura dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, l'atto di convocazione del Consiglio e copia della documentazione definitiva attinente alle questioni inserite nell'ordine del giorno. Ai presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è inviata, unitamente alla convocazione, copia della documentazione relativa alle questioni che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 6.

Convocazioni d'urgenza

1. Il Presidente del Consiglio può, in via d'urgenza, convocare il Consiglio dei Ministri, o integrare l'ordine del giorno già diramato, per la trattazione di questioni non differibili dandone immediata comunicazione. Resta in ogni caso ferma per i provvedimenti che importino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, la necessità di acquisire la relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro.

2. Ove i tempi e la natura delle questioni sottoposte al Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 lo consentano, si procede al loro previo esame in una riunione immediatamente convocata, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

Riunioni del Consiglio dei Ministri

1. Le riunioni del Consiglio dei Ministri sono aperte e chiuse dal Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige i lavori del Consiglio; precisa le conseguenze delle varie proposte; pone ai voti, ove lo ritenga opportuno, fissandone le modalità, le deliberazioni; dichiara l'esito delle votazioni e l'adozione delle deliberazioni.

3. Prima della votazione chi dissente può chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, eventualmente, anche con una succinta motivazione. In ogni caso, non è consentita la pubblica comunicazione o esternazione dell'opinione dissenziente.

4. Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio decidere il rinvio della discussione o della deliberazione su singoli punti dell'ordine del giorno.

5. Il Consiglio dei Ministri può incaricare il Sottosegretario alla Presidenza di coordinare il testo definitivo di un provvedimento, in conformità a quanto deliberato in Consiglio, fermo il disposto dell'art. 11, comma 2.

Art. 8.

Modalità di informazione sui lavori del Consiglio

1. Al termine di ogni riunione, il Segretario del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, redige il comunicato relativo ai lavori del Consiglio.

2. Il comunicato è sottoposto per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne autorizza la diffusione.

3. Il Presidente del Consiglio può incaricare il Sottosegretario alla Presidenza o uno o più Ministri della funzione di portavoce per promuovere la più diffusa conoscenza in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo su specifiche questioni e in ordine alla progressiva attuazione di esse. Rimane ferma la facoltà di ciascun Ministro di fornire informazioni sull'attività del proprio Dicastero nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto disposto nell'art. 7, comma 3.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 9.

Atti ufficiali del Consiglio

1. Gli atti ufficiali del Consiglio dei Ministri sono:

a) il processo verbale;

b) la raccolta delle deliberazioni.

Art. 10.

Contenuto del processo verbale

1. Il processo verbale riporta, per ciascuna riunione:

a) la data, il luogo, l'ora di apertura e quella di chiusura della riunione:

b) gli estremi dell'atto di convocazione;

c) l'ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti inseriti nell'eventuale ordine del giorno suppletivo e di quelli direttamente portati all'esame del Consiglio dei Ministri;

d) l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di segretario;

e) il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi;

f) il testo integrale, anche mediante rinvio ad allegati, degli atti approvati.

Art. 11.

Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale

1. Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma di chi ha presieduto.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, qualora lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Consiglio l'intero testo o singoli punti del medesimo.

3. I processi verbali approvati sono raccolti in volumi e custoditi a cura dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni

1. La raccolta delle deliberazioni riporta, in ordine cronologico, gli atti normativi e le altre deliberazioni adottate dal Consiglio, nel loro testo integrale.

2. In nessun caso la deliberazione inserita nella raccolta contiene indicazioni riguardo alle opinioni espresse dai singoli intervenuti ed al numero dei voti favorevoli e contrari.

3. Nessuna deliberazione può essere inserita nella raccolta se non è stato approvato il processo verbale della riunione nella quale è stata adottata.

Art. 13.

Pubblicità degli atti ufficiali

1. Il verbale del Consiglio dei Ministri è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri, nonché i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali si è avuta la loro presenza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, anche in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio dei Ministri abbia deliberato in senso contrario.

CAPO III

SEGUITO DELLE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 14.

Presentazione dei disegni di legge ed esercizio della facoltà di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione

1. I disegni di legge di iniziativa governativa sono presentati alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione del Presidente della Repubblica.

2. I Ministri competenti per materia segnalano al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che ne informa il Presidente del Consiglio, le priorità delle iniziative legislative al fine dell'inserimento nel calendario dei lavori delle commissioni e delle assemblee parlamentari.

3. Il procedimento di cui al comma 2 viene applicato anche per le richieste avanzate dai Ministri competenti volte ad ottenere una deroga ai limiti previsti nella programmazione dei lavori durante la sessione di bilancio.

4. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa i Ministri competenti degli esiti delle richieste di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i rapporti con il Parlamento esercita la facoltà del Governo di opposizione alla assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento in sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge e di richiesta di rimessione all'assemblea, previa consultazione dei Ministri competenti per materia. L'opposizione alla assegnazione, il diniego al trasferimento o la richiesta di rimessione devono essere motivati, eventualmente allegando i pareri in tal senso espressi dai Ministri competenti per materia.

6. Trascorsi venti giorni senza ricezione di comunicazione da parte dei Ministri competenti, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio, che assume le proprie determinazioni in conformità all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 15.

Presenza dei rappresentanti del Governo in Parlamento

1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, al fine di contribuire al buon andamento dei lavori parlamentari, cura il coordinamento della presenza nelle sedi parlamentari dei rappresentanti del Governo competenti, assumendo le opportune intese con il Ministro o il Sottosegretario responsabile dell'esame parlamentare della questione o del provvedimento e della relativa copertura finanziaria.

2. L'esame parlamentare di provvedimenti che investono in misura rilevante le competenze di più Ministeri comporta la presenza dei relativi responsabili.

3. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento riferisce al Presidente del Consiglio su eventuali disfunzioni. Il Presidente del Consiglio può, se del caso, informarne il Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Conversione dei decreti-legge

1. I rappresentanti del Governo, che partecipano agli uffici di Presidenza delle commissioni parlamentari ai fini della programmazione dei lavori, avanzano in tale sede le richieste prioritarie per l'attuazione del programma del Governo, con particolare riguardo ad un tempestivo esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

2. Qualora, durante il procedimento di conversione in legge di un decreto-legge, i termini regolamentari per la presentazione della relazione delle commissioni all'assemblea non siano rispettati, il Ministro per i rapporti con il Parlamento richiede l'inserimento del disegno di legge di conversione nel calendario dei lavori dell'assemblea.

3. Nel caso insorga una questione di merito durante il procedimento di conversione del decreto-legge, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio, per le iniziative necessarie.

Art. 17.

Esame degli emendamenti

1. La presentazione di emendamenti a nome del Governo deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ove gli emendamenti modifichino in misura rilevante il disegno di legge o, comunque, incidano sulla politica generale del Governo, sono sottoposti al Consiglio dei Ministri da parte del Presidente. In ogni caso, qualora gli emendamenti comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, deve essere acquisito il concerto del Ministro del tesoro; qualora gli emendamenti si riferiscano all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, devono essere acquisiti anche i concerti del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.

2. Al fine di definire la posizione del Governo, il Ministro competente per materia sottopone tempestivamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il testo degli emendamenti di iniziativa parlamentare rilevanti per la politica generale del Governo, o che comportino sostanziali modificazioni all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche, o nuove o maggiori spese o diminizioni di entrate.

Art. 18.

Verifica dei disegni di legge all'esame del Parlamento

1. I disegni di legge di iniziativa governativa, ove modificati, ed ogni altro disegno o proposta di legge che incida sulla politica generale del Governo, dopo l'approvazione da parte di una delle due Camere, sono trasmessi con osservazioni, a cura del Ministro per i rapporti con il Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può deferirne l'esame ad un Comitato di Ministri al fine di definire la posizione del Governo durante l'ulteriore esame parlamentare.

2. Il Comitato di Ministri, di cui al comma 1, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dai Ministri competenti per materia, nonché dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per la funzione pubblica, qualora il disegno di legge, rispettivamente, comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero contenga disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.

3. Alle sedute del Comitato assiste il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Consiglio.

4. La procedura di cui ai precedenti commi si applica, nei casi di particolare rilevanza per la politica generale del Governo, fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge o, comunque, prima dell'esame in assemblea.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri, autorizza la presentazione di emendamenti al disegno di legge di cui al comma 1, definisce l'esercizio delle facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione, ovvero, ove lo ritenga opportuno, rimette l'esame del disegno di legge al Consiglio dei Ministri.

6. Si applica all'attività del Comitato di Ministri, in quanto compatibile, l'art. 4.

Art. 19.

Verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento

1. Al fine di collaborare alla tempestiva e organica attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, il Ministro per i rapporti con il Parlamento segnala al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate.

2. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Ministro competente gli adempimenti previsti, promuovendo, eventualmente in Consiglio dei Ministri, gli opportuni aggiornamenti del programma di Governo sull'argomento in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei Ministri, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalità di informazione sui lavori del Consiglio».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 8 (*Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può proporre al Consiglio dei Ministri l'attribuzione ad uno o più Ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.

2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro più anziano secondo l'età».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a) - *c)* (*omissis*);

d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo:

a) - *d)* (*omissis*);

e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 72 della Costituzione è il seguente:

«Art. 72. — Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

93A6487

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 25 ottobre 1993, n. 7.

Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.

In attesa che venga data attuazione al decreto-legge n. 394 del 2 ottobre 1993 circa il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di spettacolo (art. 1, quinto comma), ed in considerazione del terzo comma dell'art. 6 del medesimo decreto, riguardante la continuità di applicazione delle norme organizzative in vigore, viene confermata per il 1994 la validità delle norme regolamentari emanate in materia di attività musicali e di danza in Italia con circolare n. 4 del 26 gennaio 1993, cui vengono apportate, anche in sostituzione delle norme regolamentari sul medesimo oggetto di cui alle circolari n. 5 del 25 febbraio 1993 e n. 6 del 12 luglio 1993, le seguenti modifiche:

Si premette che la dizione Ministero del turismo e dello spettacolo è sostituita da quella «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo».

Art. 1:

Il sesto comma è integrato come segue: «... L'amministrazione si riserva, in deroga, la facoltà di procedere direttamente alla redazione di un elenco descrittivo delle varie iniziative per sottoporle, anche separatamente, al parere della commissione».

Il settimo comma è integrato come segue: «... ad eccezione degli enti pubblici e delle fondazioni».

Art. 4:

Il disposto riguardante le spese generali e gli oneri per interessi passivi è così integrato:

«... Tali spese generali dovranno essere documentate (almeno attraverso l'elenco delle fatture, ricevute o quietanze, contenente il numero, la data, l'importo, il beneficiario e la causale) soltanto nei casi in cui venga superata la percentuale del 20% delle uscite».

Art. 7:

Il quinto comma è così integrato: «..., nonché del prezzo medio del biglietto».

Art. 11:

All'ultimo comma si indica nel 1994 l'anno in cui dovranno essere adottati bilanci omologhi.

Art. 13:

Il quarto comma è così modificato: «In ogni caso deve essere scritturato e utilizzato per l'intero periodo di attività lavorativa almeno il 70% dei ballerini impiegati. Deroghe eccezionali possono tuttavia essere concesse in presenza di particolari esigenze artistiche connesse all'attività da realizzare e documentate in apposita istanza corredata da una relazione del direttore artistico e del coreografo».

Il quinto comma è così integrato e modificato: «L'attività svolta all'estero nei Paesi CEE, qualora sia a tale titolo finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo, potrà contribuire al raggiungimento del numero delle recite fissate per l'assegnazione della sovvenzione, nei limiti del 20% delle predette recite».

Al settimo comma la dizione: «con una stabilità di almeno il 70% dell'organico» è così modificata: «ferma restando la stabilità dell'organico di cui al quarto comma».

Art. 14:

Il secondo comma è così integrato: «..., come indicato al quarto comma dell'art. 13».

Art. 17:

Il terzo comma è così integrato: «... L'intervento dello Stato potrà riguardare — considerate le altre entrate e l'importanza dell'attività di promozione — fino al 100% delle spese istituzionali e di quelle per i progetti speciali e fino al 75% delle spese generali, compresi gli interessi passivi».

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MACCANICO

DIV. III - Manifestazioni liriche in Italia

STAGIONI LIRICHE ORDINARIE

Anno ....

Richiedente ....

Sede legale ....

.... tel. .... fax .... codice fiscale ....

Legale rappresentante ....

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Periodo delle rappresentazioni:

All'aperto ☐ Al chiuso ☐

Impresa organizzatrice ....

....

Località delle manifestazioni ....

Teatro o spazi teatrali: ....

– misure palcoscenico ....

– misure golfo mistico ....

– n. posti disponibili ....

N.B. — La presente scheda dovrà essere prodotta in duplice copia, corredata di una breve relazione artistica dell'eventuale attività dell'anno precedente, e dovrà essere firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante.

1) - Titolo .... n. rec. .... cat. ....

(specificare se trattasi di opera da camera)

- Autore .... n. atti ....

- Durata dell'opera ....

- Direttore ....

- Regista ....

- Coreografo (se trattasi di balletto) ....

- Cast artistico (precisando i ruoli) ....

....

....

....

....

....

- Denominazione compagnia di ballo (se trattasi di balletto) ....

.... n. tersicorei: ....

....

....

....

- Denominazione dell'orchestra ....

.... n. prof.: ....

denominazione del coro .... n. coristi: ....

Nota 1. — Si rammenta che, ove la partitura dell'opera preveda espressamente un coro ridotto, è necessario che venga allegata apposita relativa domanda di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Nota 2. — Nel caso in cui l'opera risulti essere suscettibile dell'assegnazione di contributi integrativi di cui all'art. 8 della circolare n. 2 dell'11 agosto 1989, è necessario allegare un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

USCITE:

Materiale di allestimento:

Noleggio materiale musicale:	L.	
» scene	L.	
» costumi	L.	
» attrezzi	L.	
» parrucche	L.	
» calzature	L.	
Forniture: mat. elett.	L.	
» varie	L.	
	Totale	L. ....
Teatro completo di personale		L. ....
Viaggi e trasporto materiali		L. ....
Montaggio e smontaggio delle scene		L. ....
Elettricisti, sarte e personale di fatica		L. ....
Stampa e pubblicità		L. ....

Masse:

Orchestra	– prove e recite	L. ....
Artisti del coro	– prove e recite	L. ....
Corpo di ballo	– prove e recite	L. ....

Compagnie:

Artisti	L. ....

Maestri e personale artistico:

Maestri direttori d'orchestra	L. ....
Maestri del coro	L. ....
Maestri collaboratori	L. ....
Suggeritore e direttore di scena	L. ....
Registi	L. ....

Varie:

Contributi assicurativi e SIAE	L. ....
Spese di organizzazione e rappresentanza	L. ....
Corrispettivo lavoro impresario	L. ....
TOTALE USCITE	L. ....

ENTRATE:

Incassi

Contributi: L. ....

- Comune .... L. ....
- Provincia .... L. ....
- Regione .... L. ....
- Altri .... L. ....

Proventi da sponsors .... L. ....

Sovvenzione statale .... L. ....

TOTALE ENTRATE L. ....

Elenco *nominativo* dei dipendenti di enti lirico-sinfonici impiegati nella stagione (art. 9, legge 23 dicembre 1992, n. 498):

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

RIEPILOGO DATI DI BILANCIO

USCITE

Spese generali .... L.

Spese masse e compagnie .... L.

Spese maestri e personale artistico .... L.

Varie .... L.

TOTALE L. ________________

ENTRATE

Incassi .... L.

Contributi enti locali .... L.

Sponsors .... L.

Sovvenzione statale .... L.

TOTALE L. ________________

TIMBRO

(firma legale rappresentante)

ATTIVITÀ ANNO PRECEDENTE

Anno sovvenzione assegnata
Impresa impiegata
Incassi contributi locali
Spazio teatrale utilizzato

1) Titolo n. recite
Direttore
Regista
Coreografo
Cast artistico (soltanto ruoli principali)

Denominazione orchestra e n. esecutori
Denominazione coro e n. coristi

Denominazione corpo di ballo e n. tersicorei
Spettatori: paganti non paganti n.
Totale

2) Titolo n. recite
Direttore
Regista
Coreografo
Cast artistico (soltanto ruoli principali)

Denominazione orchestra e n. esecutori
Denominazione coro e n. coristi

Denominazione corpo di ballo e n. tersicorei
Spettatori: paganti n. non paganti n.
Totale

RELAZIONE FINANZIARIA ANNO PRECEDENTE
(ultimo anno sovvenzionato)

USCITE:

Spese generali .... L. ....

Spese masse e compagnie .... L. ....

Spese maestri e personale artistico .... L. ....

Varie .... L. ....

TOTALE L. ....

ENTRATE:

Incassi .... L. ....

Contributi enti locali .... L. ....

Sponsors .... L. ....

Sovvenzione statale .... L. ....

TOTALE L. ....

TIMBRO

(firma legale rappresentante)

*** PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ***
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

PAGINA N. 1

STAGIONE LIRICA TRADIZIONALE: 19____

R I C H I E D E N T E: ____________________

—> C A R A T T E R I S T I C H E <—
—> P R O D U Z I O N E <—

OPERE PROGRAMMATE:

TITOLO (specificare se balletto o opera da camera, numero degli atti, durata dell'opera in minuti)	A U T O R E	NUMERO TOTALE RECITE	NUMERO RECITE ARTISTI EXTRA C.E.E.	OPERA PRODOTTE	OPERA OSPITATE	OPERA COPRODOTTE	ORCHESTRA *(numero elementi)*	CORO *(numero elementi)*	PROVE *(numero turni)*
				(barrare la casella che interessa)					
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO__			
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO__			
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO__			
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO__			
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO__			
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO__			
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO__			
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO__			
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO			
				SI__NO__	SI__NO__	SI__ NO__			
T O T A L I									

FIRMA E TIMBRO

*** PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ***
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

—> DATI ECONOMICI <—

PAGINA N. 2

S P E S E	
* SPESE ARTISTICHE *(compagnie di canto, maestri direttori, collaboratori, registi, scenografi, costumisti, assistenti, coreografi, ecc.)*	—> L.________
* SPESE MASSE SCENICHE *(orchestre, cori, corpi di ballo, comparse mimi, ragazzi cantori, ecc.)*	—> L.________
* SPESE DI PERSONALE *(amministrativo, tecnico e di agibilità)*	—> L.________
* SPESE PER ALLESTIMENTI *(scene, costumi, attrezzeria, parrucche, calzature, gioielli, attrezzature tecniche, ecc.)*	—> L.________
* SPESE GENERALI *(spese amministrative, cancelleria, stampati, pubblicità e propaganda, facchinaggi, trasporti, S.I.A.E., consulenze, ecc.)*	—> L.________
T O T A L E U S C I T E	————> L.________

E N T R A T E	
* CONTRIBUTI ENTI LOCALI	————> L.________
- *Comune*	—> L.________
- *Provincia*	—> L.________
- *Regione*	—> L.________
- *Altri Enti*	—> L.________
* CONTRIBUTI DA PRIVATI	————> L.________
* INCASSI BIGLIETTERIA	————> L.________
- *Incassi da abbonamenti*	—> L.________
- *Incassi da biglietti*	—> L.________
* ENTRATE VARIE	————> L.________
________	—> L.________
________	—> L.________
________	—> L.________
________	—> L.________
T O T A L E E N T R A T E	————> L.________

FIRMA E TIMBRO

*** PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ***
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

PAGINA N. 3

DATI RIGUARDANTI GLI INCASSI
(riferiti alla stagione precedente e solo per le recite sovvenzionate)

CARATTERISTICHE SALA	DETTAGLIO PRESENZE / INCASSI
TOTALE NUMERO POSTI A TEATRO: N.: ________	* TOTALE SPETTATORI: N.: ________
(come da verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo)	* MEDIA SPETTATORI PAGANTI PER RECITA N.: ________
	* INCASSO MEDIO PER RECITA L. ________
	* INCASSO MEDIO PER SPETTATORE L. ________

FIRMA E TIMBRO

*** PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ***
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

PAGINA N. 4

—> STRUTTURE TECNICO - ORGANIZZATIVE <—

CATEGORIE PERSONALE	PERSONALE STABILE			PERSONALE STAGIONALE		
	NUM. UNITA'	TIPO CONTRATTO	DURATA ASSUNZIONE	NUM. UNITA'	TIPO CONTRATTO	DURATA ASSUNZIONE
* AMMINISTRATIVI						
* TECNICI						
T O T A L I						

FIRMA E TIMBRO

SCHEDA A

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO - DIV. IX

ATTIVITA' CONCERTISTICA ☐ CORALE ☐ FESTIVAL ☐

(sbarrare la relativa casella)

(Sovvenzione ai sensi artt. 32 o 36 Legge 800/67 e artt. 1, 2, 4, 9 e 10, Circolare Ministeriale n. 4 del 26/1/93 nonchè art. 4 della circolare n. 7 del 25/10/1993)

RICHIESTA PER L'ANNO ....

SEDE LEGALE:(CITTA') ....

DENOMINAZ. ASS.:. ....

event.denominaz.precedente..

DENOMINAZIONE FESTIVAL..

Legale rapp.te ....

Direttore Artistico (o del Coro) ....

Anno di costituzione.............Anno 1° sovvenzione ....

Richiesta acconto ☐S ☐N (in caso affermativo trasmettere la documentazione di cui all' art.2 circolare ministeriale)

SEDE LEGALE Via ....

c.a.p. .... CITTA'..

pref.telef............ tel...................fax ....

Provincia .... REGIONE ....

SEDE AMMINISTRATIVA Via ....

c.a.p...........CITTA' ....

pref.telef............ tel...................fax ....

Provincia.................REGIONE..

Cod. Fisc.......................... P.IVA ....

Indicare recapito corrispondenza:

N.B.: Le schede A, B (per l'attività prevalentemente corale va compilata la scheda B/1 CORI), B/2, C, C/1 e D vanno riempite a macchina o in stampatello, firmate dal legale rappresentante, spillate secondo l'ordine e trasmesse in 5 copie - di cui due firmate in originale. La scheda D, spillata insieme con la scheda B/2, va trasmessa in 40 copie.

SCHEDA B

SEDE LEGALE :(CITTA')...

DENOMINAZIONE ASS.:...

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA': CONCERTISTICA ☐ FESTIVAL ☐

Denominazione Festival ....

Periodo di svolgimento attività programmata: dal...........al...........

Sedi manifestazioni attività programmata:

Regioni...

Comuni. ....

Luoghi Teatrali (sale,teatri,piazze,chiese,ecc.)....................

....

SCHEMA MANIFESTAZIONI (comprese repliche)	CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	PREVENTIVO ANNO IN CORSO
A -Orchestre e coro più di 90 elementi	....	....
B - Orchestre sinfoniche	....	....
C - Orchestre da camera con o senza solista	....	....
D - Piccoli complessi (fino a 9 elementi)	....	....
E - Solisti e duo	....	....
F - Spettacoli di balletto	....	....
G- Cori Polifonici	....	....
H - Opere Liriche	....	....
I- Concerti d'organo	....	....
TOTALE MANIFESTAZIONI (comprese repliche)	n.	n. ....
N°GIORNATE DI SPETTACOLO	....	....
Manifestaz. a pagamento	n.	n. ....
N° Abbonati	n.	n. ....
N° Soci	n.	n. ....

TOTALE PRESENZE PAGANTI BIENNIO PRECEDENTE:

pubblico pagante come da borderò + n. degli abbonati moltiplicato per il n. dei concerti in abbonamento:

anno:...... n:......

anno:...... n:......

MEDIA PRESENZE PAGANTI ANNO PRECEDENTE:

$$\frac{\text{Presenze paganti n.}}{\text{Manifestazioni a pagamento n.}} = \text{.......}$$

N° ARTISTI ANNO IN CORSO:

Italiani n. .... CEE n. .... Extracomunitari n ....

GENERE MUSICALE

Musica classica ☐ Musica antica e barocca ☐

Musica contemporanea ☐ Musica Jazz ☐

Musica Sperimentale e di ricerca ☐ Altro da specificare ☐

Sovvenzioni assegnate nell'ultimo biennio da questo Ministero per altre attività:

....

....

Domande presentate a questo Ministero per altre attività nell'anno in corso:

....

....

Esclusivamente per i festival: indicare eventuale attività collaterale relativa all'anno in corso:

....

....

....

Firma del legale rappresentante

SCHEDA B/1 (CORI)

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' CORALE

SEDE LEGALE: (CITTA')..

DENOMINAZIONE ASS.: ....

ORGANICO: CORISTI N°......

TIPOLOGIA CORO: a voci miste ☐ a voci virili ☐
a voci femminili ☐ a voci bianche ☐

GENERE: Polifonica classica ☐ Folkloristico ☐
Lirico ☐

SEDI MANIFESTAZIONI: in Regione ☐ fuori Regione ☐

Periodo di svolgimento: dal................ al................

SCHEMA MANIFESTAZIONI (comprese repliche)	CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	PREVENTIVO ANNO IN CORSO
A- coro a cappella	....	....
B- coro con uno o più strumenti	....	....
C- coro con orchestra	....	....
D- altro da specificare	....	....
TOTALE MANIFESTAZIONI (comprese repliche)	n.	n. ....
N°GIORNATE DI SPETTACOLO	....	....
Manifestaz. a pagamento	n.	n. ....
N° Abbonati	n.	n. ....
N° Soci	n.	n. ....

TOTALE PRESENZE BIENNIO PRECEDENTE:

anno: .... n: ....

anno: .... n: ....

ATTIVITA' COLLATERALE:

INDICARE GLI ANNI:

ATTIVITA' ALL'ESTERO NO ☐ SI ☐ ....

Partecipazioni a concorsi e rassegne nazionali ed internazionali (indicare l'anno di partecipazione, la denominazione del concorso o rassegna, la città ed il risultato conseguito)

....

....

....

Brani di particolare interesse eseguiti nell'anno precedente:

....

....

....

da eseguire nell'anno in corso:

....

....

....

Domande presentate a questo Ministero per altre attività nell'anno in corso:

....

....

....

Firma del Legale Rappresentante

SCHEDA B/2

SEDE LEGALE: (CITTA')..

DENOMINAZIONE ASS.: ....

CONCERTISTICA ☐ CORALE ☐ FESTIVAL ☐

DENOMINAZIONE FESTIVAL..

....

ELENCO MANIFESTAZIONI CONSUNTIVATE ANNO PRECEDENTE E PROGRAMMATE ANNO IN CORSO

DATA	SEDE	ESECUTORI	REPERTORIO

SCHEDA C

N.B.: I dati finanziari vanno riferiti alle sole manifestazioni a pagamento, tranne per le attività di cui all'art. 10, ultimo comma della circolare ministeriale.

SEDE LEGALE: (Città)...

DENOMINAZIONE ASS.:...

CONCERTISTICA ☐ CORALE ☐ FESTIVAL(Denom.)...

U S C I T E

SPESE ARTISTICHE:	CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	PREVENTIVO ANNO IN CORSO
a) Direttore artistico (o del coro)	....	....
b) Cachets artisti (o coristi)	....	....
c) Contributi previdenziali	....	....
d) Ritenute di acconto	....	....
1) TOTALE (a + b + c + d)	....	....
a) Personale tecnico	....	....
b) Personale di sala	....	....
c) Contributi previdenziali	....	....
d) Ritenute di acconto	....	....
2) TOTALE (a + b + c + d)	....	....
3) Fitto locali di spettacolo e/o allestimento palco e relative spese (fonica e luci)		
4) Tipografia, pubblicità, promozione		
5) Viaggi e sogg. artisti a carico ass.ne		
6) Fitto e trasporto strumenti		
7) SIAE		
8) Allestimenti scenici		
9) Partiture e loro trascrizione - studio e ricerca nuove musiche		
10) Altre spese artistiche (da specificare)		
TOTALE PARZIALE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10).........		

SPESE GENERALI:		
11) Spese di rappresentanza		
12) Pers. Amm.vo (stipendi, compensi, indennità)		
13) Contrib. previd.li e ritenute d'acconto		
14) Spese missioni		
15) Spese fitto sede		
16) Telef.- Elettr. - Postali - Cancelleria		
17) Interessi passivi		
18) Altre spese generali (da specificare)		
TOTALE PARZIALE (11+12+13+14+15+16+17+18)....		
TOTALE GENERALE (spese artistiche + spese generali)		

SCHEDA C/1

SEDE LEGALE: (Città)...

DENOMINAZIONE ASS.: ....

CONCERTISTICA ☐ CORALE ☐ FESTIVAL(Denom.)..

ENTRATE	CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	*PREVENTIVO ANNO IN CORSO
Contributi Locali:		
a) Regione	....	....
b) Comune	....	....
c) Provincia	....	....
d) A.P.T. ProLoco ecc.	....	....
1) TOTALE (a + b + c + d)	....	....
2) Contributi da altri Ministeri		
3) Sponsor		
4) Abbonamenti		
5) Incassi da botteghino		
6) Quote sociali		
7) Vendita programmi		
8) Altre entrate (da specificare)		
9) TOTALE PARZIALE (1+2+3+4+5+6+7+8)......		
10) Sovvenzione assegnata		XXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE (9+10)......................		

RIEPILOGO

USCITE TOTALI		
ENTRATE TOTALI AL NETTO DELLA SOVVENZ.		
SOVVENZIONE ASSEGNATA		XXXXXXXXXXXXXXXX
DEFICIT		

SOVVENZIONI ASSEGNATE NELL'ULTIMO TRIENNIO DALLO STATO PER L'ATTIVITA' DI CUI ALLA PRESENTE SCHEDA: LIQUIDAZIONI EFFETTUATE

ANNO	IMPORTO	N°MANIF.	%	(80%)	(20%)	(TOTALE)	(NO)
......	£...........	......	...	☐	☐	☐	☐
......	£...........	......	...	☐	☐	☐	☐
......	£...........	......	...	☐	☐	☐	☐

Data................ Firma del legale rappresentante

*N.B. I dati finanziari devono coincidere con il bilancio preventivo trasmesso o da trasmettere.

Scheda D

DATI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SOVVENZIONE

CONCERTISTICA **CORALI** **FESTIVAL**

(barrare la voce che interessa)

Associazione: ____________________

Sede Legale (città): ____________________

Denominazione Festival: ____________________

(importi finanziari espressi in milioni di lire)

	Consuntivo 199____	Preventivo 199____
Numero Concerti		
Presenze *(1)* **paganti**		**non indicare**
Cachets *(2)*		
Pubblicità *(3)*		
Affitti spazi *(4)*		
Spese generali *(5)*		
Contributi Enti Locali		
Sponsors		
Incassi e abbonamenti		
Entrate al netto sovvenz.		
Uscite		

Spazio riservato all'Ufficio		
scheda n.: ________	Consuntivo 199____	Preventivo 199____
Parere Comitato		
Sovvenzione		
Concerti assegnati		
Quota aggiuntiva		
Max % spese		

Dichiaro che i dati indicati nella presente scheda D corrispondono a quelli esposti nelle schede C e C/1

Il legale rappresentante

(Firma)____________________

(1) Indicare il numero delle presenze già riportato nella scheda B
(2) Cachets corrisposti agli artisti ed al direttore artistico comprensivi degli oneri previdenziali e ritenute d'acconto; <u>nel caso in cui non vengano corrisposti cachets indicare i rimborsi spese per viaggi e soggiorni artisti a carico dell'Associazione</u>
(3) Pubblicità comprensiva di tipografia e promozione attività
(4) Fitto locali di spettacolo e/o allestimento palco e relative spese (fonica e luci)
(5) Spese generali come da scheda C. <u>Esclusivamente per i festival sommare alle spese generali le spese per il personale tecnico e di sala con i relativi contributi previdenziali e ritenute di acconto</u>

MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE
(su carta da bollo da £. 15.000)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
DIV. IX - CONCERTISTICA E FESTIVAL
R O M A

.l. sottoscritt... in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione........., con sede in....., cod. fisc.........
CHIEDE, ai sensi delle vigenti disposizioni, un acconto sulla sovvenzione assegnata o da assegnare per l'attività.......... da realizzarsi nel , da pagarsi mediante:

(indicare la forma di pagamento)

- accreditamento sul conto corrente bancario n..... presso......
- accreditamento su conto corrente postale n........
- emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia
- **per gli Enti Pubblici**, di cui al I comma dell'art. 40 della L. 30.3.1981 n. 119, dovrà essere invece indicato il numero del conto di Contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale competente

intestato impersonalmente alla predetta Associazione;
DICHIARA che la predetta Associazione non è obbligata alla tenuta del bollettario d'incasso;
DICHIARA sotto la propria responsabilità di impegnarsi ad effettuare, entro i termini prescritti, l'attività fissata all'atto del sovvenzionamento;
DICHIARA di impegnarsi a rispettare le condizioni di spesa cui è subordinata la concessione della sovvenzione ed all'osservanza di tutti gli impegni ed obblighi derivanti dalla gestione, in merito alla utilizzazione della predetta sovvenzione.

(firma e qualifica del Legale Rapp.te
autenticata da notaio)

N.B. Eventuali cessioni della sovvenzione, qualora sia stata già inoltrata una delle citate modalità di pagamento, presuppongono la revoca della modalità di pagamento prescelta.
Il cedente, peraltro, dovrà tempestivamente informarne l'Amministrazione ancora prima della formalizzazione dell'atto di cessione (art. 2, comma VI°, circolare ministeriale).

93A6411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi».

Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1993.

93A6465

Mancata conversione del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base».

Il decreto-legge 18 settembre 1993, n. 365, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1993.

93A6466

Mancata conversione del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei docenti e dei ricercatori delle istituzioni universitarie».

Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei docenti e dei ricercatori delle istituzioni universitarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1993.

93A6467

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) con deliberazione n. 92 del 3 agosto 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Antonio Macrì per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Catanzaro, con nota n. 2811/GAB. del 2 agosto 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Antonio Macrì ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giulio La Scala.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il dott. Giulio La Scala è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Antonio Macrì.

Il consiglio comunale di Cervino (Caserta) con deliberazione n. 192 del 16 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Andrea Alborino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 2051/14.10/GAB. del 4 settembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dottor Andrea Alborino ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Pietro Matrisciano.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il dott. Pietro Matrisciano è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Andrea Alborino.

Il consiglio comunale di Roccafiorita (Messina) con deliberazione n. 27 del 20 marzo 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il rag. Giuseppe Filocamo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il commissario prefettizio di Ucria (Messina) con deliberazione n. 44/C del 27 aprile 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il dott. Marcello Isaia è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Stio (Salerno) con deliberazione n. 7 del 12 giugno 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Antonio Morrone per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Salerno, con nota n. 3271 SETT. III del 17 settembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Antonio Morrone ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Salvatore Marchesano.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il dott. Salvatore Marchesano è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Antonio Morrone.

Il consiglio comunale di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) con deliberazione n. 30 del 29 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Antonio Zanfrini per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il predetto funzionario, con nota n. 8 del 3 aprile 1993 inviata al Ministero dell'interno ed alla prefettura di Cosenza, ha fatto presente di non poter svolgere il proprio incarico presso il comune di Vaccarizzo Albanese per incompatibilità, avendo precedentemente prestato servizio presso l'ente.

La prefettura di Cosenza, a rettifica di quanto comunicato con nota numero 4929/13.12/GAB. del 30 dicembre 1992, con nota n. 2160/13.12/GAB. del 6 maggio 1993 ha confermato l'incompatibilità predetta proponendo contestualmente il nominativo per la sostituzione nella persona del dott. Agostino Samengo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 il dott. Agostino Samengo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott Antonio Zanfrini.

Il consiglio comunale di Bonifati (Cosenza) con deliberazione n. 26 del 30 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Francesco De Luna per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 4144.13.12.GAB. del 2 settembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Francesco De Luna, ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Raffaele Pisciotti.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il dott. Raffaele Pisciotti è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Francesco De Luna.

Il consiglio comunale di San Salvatore di Fitalia (Messina) con deliberazione n. 68 del 5 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il dott. Massimo Vigorita è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) con deliberazione n. 42 del 15 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Corrado Gigliotti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Catanzaro, con nota n. 2811 GAB. del 2 agosto 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Corrado Gigliotti ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giuseppe Corrado.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il dott. Giuseppe Corrado è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Corrado Gigliotti.

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con deliberazione n. 55 del 3 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Alessandro Casale, del dott. Gianfranco Roviello e della dott.ssa Maria Pia Iorio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 4240/RAG. del 6 agosto 1993, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott.ssa Maria Pia Iorio è stata denominata erroneamente Maria Pia anziché Maria Pina.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 è stato rettificato il proprio precedente decreto del 20 luglio 1993 di nomina della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Santa Maria Capua Vetere, dando atto che l'esatto nominativo del componente indicato erroneamente come Maria Pia Iorio è Maria Pina Iorio.

Il consiglio comunale di Cerchiara di Calabria (Cosenza) con deliberazione n. 3 dell'8 gennaio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Metallo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 4024.13.12.GAB. del 26 agosto 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Vincenzo Metallo ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Antonio Zanfini.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il dott. Antonio Zanfini è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Vincenzo Metallo.

Il consiglio comunale di Laurino (Salerno) con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Nicola Parisi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Salerno, con nota n. 3271 SETT. III del 17 settembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Nicola Parisi ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Giuseppa Vairo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 la dott.ssa Giuseppa Vairo è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune *in sostituzione* del dott. Nicola Parisi.

Il consiglio comunale di Montorio Romano (Roma) con deliberazione n. 8 del 17 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 la rag. Aurora Salvetti è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La commissione straordinaria di Cesa (Caserta) con deliberazione n. 36 del 20 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Francesco Acquaro, del dott. Nicola Galati e del dott. Guido Guida per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) con deliberazione n. 21 del 10 maggio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 il rag. Antuono Rapacciuolo è stato nominato il commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

93A6439

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 novembre 1993

Dollaro USA	1670,28
ECU	1876,56
Marco tedesco	975,75
Franco francese	282,21
Lira sterlina	2467,84
Fiorino olandese	869,85
Franco belga	46,134
Peseta spagnola	12,110
Corona danese	246,30
Lira irlandese	2332,04
Dracma greca	6,830
Escudo portoghese	9,594
Dollaro canadese	1270,66
Yen giapponese	15,559
Franco svizzero	1107,98
Scellino austriaco	138,75
Corona norvegese	225,29
Corona svedese	202,34
Marco finlandese	285,88
Dollaro australiano	1106,56

93A6498

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale dalla ricevuta: 487 Mod. 25 A. — Data: 8 novembre 1989. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Civitavecchia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 1.500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A6004

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 concernente: «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1993).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sottoindicate pagine:

alla pag. 12, seconda colonna, all'art. 10, comma 1, dove è scritto «1. Il processo verbale riporta, per *ciscuna* riunione: ... », si legga: «1. Il processo verbale riporta, per *ciascuna* riunione: ... »;

nel medesimo art. 10, comma 1, lettera *e)*, dove è scritto «... con il risultato delle votazioni senza indicazione *normativa* dei voti espressi,», si legga: «... con il risultato delle votazioni senza indicazione *nominativa* dei voti espressi,»;

alla pag. 14, prima colonna, all'art. 18, comma 1, dove è scritto «... al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può *definirne* l'esame ad un Comitato di Ministri ... », si legga «... al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può *deferirne* l'esame ad un Comitato di Ministri ... ».

93A6496

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300